

## **Il TAR Lazio respinge il ricorso avverso la riforma Gelmini.**

Respinto dal TAR Lazio il ricorso avverso:

- il decreto ministeriale di approvazione del Piano Programmatico per la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico;
- il d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 recante "Norme per la riorganizzazione delle rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola",
- il d.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione".

\*\*\*

N. 03291/2010 REG.SEN.

N. 01126/2009 REG.RIC.

### **REPUBBLICA ITALIANA**

#### **IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

#### **Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

#### **(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

#### **SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 1126 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Coordinamento Genitori Democratici, C.I.D.I. – Centro di Iniziativa Democratico degli Insegnanti e 126° Circolo Didattico di Roma, in persona dei loro legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avv. [omissis] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [omissis] in Roma, Via [omissis],

contro

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché contro il Ministero dell'economia e delle finanze in persona dei rispettivi Ministri legali rappresentanti p.t., e nei due atti di motivi aggiunti anche contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domiciliario;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Lega delle Autonomie Locali in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. [omissis], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [omissis] in Roma, [omissis]; Comune di Genova ed il Comune di La Spezia, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati [omissis], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [omissis] in Roma, [omissis]; Anief, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. [omissis], presso il cui studio in Roma, via [omissis] è elettivamente domiciliata; Comune di Camogli, Comune di Cogoleto, Comune di Ovada, Provincia di Campobasso, tutti in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avv. [omissis], presso il cui studio in Roma, piazza [omissis] sono elettivamente domiciliati; Comune di Sestri Levante in persona del Sindaco legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dagli avvocati [omissis] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma [omissis];

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto ministeriale di data e numero sconosciuti di approvazione del Piano Programmatico per la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico di cui all'art. 64, comma 3 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;

e per l'annullamento

con motivi aggiunti notificati in data 22 settembre 2009

del d.P.R. recante "Norme per la riorganizzazione delle rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4 del d.l.28 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;

e per l'annullamento

con motivi aggiunti notificati in data 22 settembre 2009

d.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle resistenti amministrazione dell'istruzione e dell'economia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2009 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

### **FATTO**

1. Con ricorso notificato alle amministrazioni resistenti il 28 gennaio 2009 e depositato il successivo 12 febbraio, le ricorrenti associazioni impugnano il Piano Programmatico adottato di concerto tra il Ministro dell'istruzione ed il Ministro dell'economia, ai sensi dell'art. 64 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Avverso tale atto parte ricorrente deduce le doglianze che saranno nel prosieguo esposte ed esaminate. Conclude per l'accoglimento del ricorso.

3. Con motivi aggiunti notificati alle resistenti amministrazioni in data 22 settembre 2009 i ricorrenti impugnano il d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 recante "Norme per la riorganizzazione delle rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4 del d.l.28 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Avverso tale regolamento deducono le censure che saranno meglio nel prosieguo indicate ed esaminate e concludono per l'accoglimento dell'istanza cautelare e dei motivi aggiunti.

4. Con ulteriore gruppo di motivi aggiunti notificati alle amministrazioni resistenti nella medesima data del 22 settembre 2009 i ricorrenti impugnano pure il d.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Avverso tale regolamento gli interessati deducono censure tutte coincidenti con quelle o del ricorso principale o dei motivi aggiunti visti sopra, tranne per la quinta e la settima che saranno nel prosieguo enunciate ed esaminate.

Concludono per l'accoglimento dell'istanza cautelare e dei motivi aggiunti.

5. Sono intervenuti in giudizio i soggetti sopra indicati a favore dell'impugnativa proposta dai ricorrenti avverso il Regolamento adottato con d.P.R. del 23 marzo 2009, n. 81, rilevandone la sopraggiunta illegittimità costituzionale a causa della abrogazione intervenuta delle norme di cui all'art. 64, comma 4 lett. f bis) tra le altre del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ad opera della sentenza della Corte Costituzionale del 2 luglio 2009, n. 200.

6. Le Amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio ed hanno rassegnato opposte conclusioni.

7. Alla Camera di Consiglio del 22 ottobre 2009 il ricorso è stato rinviato alla trattazione della più opportuna sede di merito.

8. Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 3 dicembre 2009.

## DIRITTO

1. Col proposto gravame i ricorrenti in epigrafe indicati hanno impugnato il Piano Programmatico adottato dal Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministero dell'economia ai sensi dell'art. 64, comma 3 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Avverso detto atto propongono le censure che saranno partitamente enunciate ed esaminate.

2.1. Violazione dell'art. 117, commi 3 e 6 della Costituzione;

2.2. Illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 3 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 in relazione all'art. 117, commi 3 e 6 Cost.

Con la prima censura gli interessati sostengono che il Piano impugnato è illegittimo in quanto si occupa di materie riservate dall'art. 117, comma 6 Cost. alla legislazione concorrente. Ricostruiscono che l'originario art. 117 Cost. attribuiva alle Regioni la sola competenza in materia di istruzione artigiana e professionale ed in materia di assistenza scolastica, riservando ogni altra competenza allo Stato. A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione allo Stato è stata rimessa la sola competenza esclusiva in materia di "*norme generali sull'istruzione*", con la conseguenza che nella materia della organizzazione scolastica lo Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 3 u.p. può limitarsi a dettare i principi fondamentali, ma non può certamente incidere con norme di dettaglio sulla organizzazione scolastica e sulla distribuzione interna del personale scolastico, come ha effettuato col Piano Programmatico, la cui competenza spetta in via esclusiva alle Regioni.

Con la seconda censura sollevano in via graduata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 3 del decreto legge citato, non richiedendo tuttavia la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, sicchè essa verrà esaminata, oltre che unitamente alla precedente, in qualità di censura di illegittimità.

Entrambe vanno comunque respinte.

Nelle more del giudizio, infatti, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla norma di base che disciplina la materia e cioè l'art. 64, comma 4 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

Quest'ultimo prevedeva il procedimento per la definizione delle dotazioni organiche delle scuole di ogni ordine e grado ai due commi 3 e 4, stabilendo la seguente sequenza procedurale:

- Piano programmatico da adottarsi di concerto tra il Ministro dell'istruzione ed il Ministro dell'economia, sentita la Conferenza Unificata Stato – Regioni e Province Autonome e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia;

– Regolamenti attuativi da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con la sentenza n. 200 del 2 luglio 2009, nell'occasione di definire la potestà normativa regionale e quella regolamentare statale in materia di organizzazione scolastica, come delineate, per l'appunto dall'art. 64, comma 4, lettere dalla a) alla f ter) compresa del d.l. n. 112 del 2008, la Corte Costituzionale, ricostruendo il quadro normativo sulla materia dell'istruzione antecedente e successivo alla riforma del Titolo V della Costituzione e riprendendo la propria precedente giurisprudenza sull'argomento (sentenza 13 gennaio 2004, n. 13, 26 gennaio 2005, n. 34 del 2005, e 25 marzo 2005, n. 120), nonché mutuando l'osservazione già effettuata con la sentenza n. 13 del 2004 e cioè che nella materia dell'istruzione si intrecciano “norme generali, principi fondamentali, leggi regionali” oltre che “determinazioni autonome delle istituzioni scolastiche”, si è anche pronunciata in ordine alla natura ed alla legittimità del Piano Programmatico, come strumento della revisione ordinamentale decisa dal legislatore in materia di istruzione.

In particolare il giudice delle leggi ha posto in evidenza che “...le suindicate disposizioni, sia per la parte in cui prevedono e disciplinano una attività di programmazione nazionale degli interventi diretti a rendere uniforme la normativa in tema di istruzione sull'intero territorio nazionale, sia per quella in cui prevedono la possibilità di utilizzare lo strumento del regolamento governativo, si sottraggono alle censure di incostituzionalità sollevate dalle Regioni ricorrenti. Ciò in quanto la riconosciuta natura di "norme generali sull'istruzione", nei limiti di quanto sopra precisato, delle disposizioni contenute nel comma 4, lettere da a) ad f), dell'art. 64 legittima tanto l'adozione dell'atto di programmazione, quanto la previsione della fonte regolamentare statale per la loro concreta esecuzione.”. (sentenza C.Cost., n. 200 del 2009).

Nel prosieguo specifica ancora la Corte: “con riferimento al predetto atto di programmazione, non varrebbe, al fine di infirmare le conclusioni cui si è pervenuti, fare riferimento a quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 13 del 2004, richiamata dalle ricorrenti a sostegno delle loro tesi difensive.

Infatti, dall'esame della suindicata pronuncia emerge indiscutibilmente che la «programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e istruzione professionale» di competenza delle Regioni è, come già posto in evidenza, quella operante - sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati - sul territorio regionale, vale a dire «in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa e, soprattutto, alla programmazione, sul piano regionale, (...) sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione dell'offerta formativa integrata» (evidentemente, quest'ultima, di livello nazionale).

In altri termini, la citata sentenza opera una netta distinzione tra programmazione nazionale, che, come si è già precisato, non può spettare ad altri che allo Stato, e programmazione regionale, originariamente delegata alle Regioni per effetto dell'art. 138 del d.lgs. n. 112 del 1998 e poi, dopo la riforma costituzionale del 2001, di competenza propria delle Regioni stesse per effetto dell'art. 117, terzo comma, Cost.” (sentenza C. Cost. n. 200 del 2009)

A conclusione, per l'argomento che qui ne interessa, la Corte rileva che: “alla luce delle considerazioni che precedono, la circostanza che con il d.lgs. n. 112 del 1998 le Regioni siano state delegate dallo Stato, sul piano meramente amministrativo, a provvedere in materia di programmazione scolastica (in particolare, dell'offerta formativa), e in materia di organizzazione scolastica territoriale, non toglie che, in sede nazionale, lo Stato abbia un autonomo titolo di

*legittimazione a dettare una disciplina legislativa generale concernente tanto la programmazione nazionale in tema di istruzione, quanto le linee generali sulla organizzazione scolastica a livello nazionale.”* e da tali osservazioni non pare proprio il caso di discostarsi, con conseguente reiezione della censura.

2.3. Violazione e falsa applicazione degli articoli 70 e 76 Cost.; violazione del giusto procedimento di legge; illogicità.

Secondo le prospettazioni di parte ricorrente l'art. 64 del d.l. n. 112 del 2008 prevede un articolato procedimento di adozione del Piano programmatico. La norma stabilisce che il Piano debba contenere tutta una serie di criteri di modificazione della legislazione vigente, che saranno poi specificati in regolamenti di attuazione, sulla base dei criteri individuati dalla legge, anticipando, quindi, un potere abrogativo che è dubbio che possano avere i regolamenti attuativi, ma che certamente non può avere il Piano. Sostengono che fino a quando non verranno approvati i regolamenti di attuazione di cui all'art. 64, comma 4 e quindi non si sarà affrontata la fase della delegificazione, un atto amministrativo come è da considerarsi il Piano non può che rispettare la legislazione vigente.

La censura nasce da un equivoco di fondo. Confonde la legge che reca i criteri per la revisione degli ordinamenti scolastici e l'attuazione della legge che è effettuata a livello programmatico con il Piano e a livello applicativo con i regolamenti previsti rispettivamente dai commi 3 e 4 dell'art. 64, più volte ricordato.

Ora il locus giuridico dal quale sono recati i criteri di adeguamento dell'ordinamento scolastico alle esigenze sia della popolazione studentesca sia di contrazione della spesa disponibile per la voce istruzione del bilancio pubblico è costituito dal complesso normativo già modificato dal legislatore, come rilevato dalla Corte Costituzionale nella più volte citata sentenza n. 200 del 2009.

Ed esattamente la modificazione della legislazione vigente, asseritamente effettuata, secondo le tesi dei ricorrenti, dal Piano, è stata, invece, avviata con la legge delega 28 marzo 2003, n. 53, in attuazione della quale sono stati emanati una serie di decreti legislativi ed esattamente:

- d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 recante “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- d.lgs. 19 novembre 2004, n. 286 recante “Istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76 recante “Definizione delle norme generali sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77 recante “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola lavoro, a norma dell'articolo n4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

- d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 227 recante “Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell’accesso all’insegnamento, a norma dell’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, poi abrogato dall’art. 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Rispetto a tale complesso normativo il Piano, ad una attenta lettura del suo contenuto, si limita a stabilire la sequenza organica di azioni necessarie a realizzare quanto dal legislatore stabilito, riferendolo a tre macro aree: 1. Revisione degli ordinamenti scolastici; 2. Riorganizzazione della rete scolastica, ivi compresi i centri territoriali per l’educazione degli adulti e i corsi serali; 3. Razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane delle scuole, con la conseguenza che la censura è proprio infondata, nel senso che non è il Piano a modificare l’ordinamento, ma questo è espressione di scelte operate dal legislatore con la legge di delega n. 53 del 2003 e meglio specificate con i decreti legislativi citati.

Oltre a ciò, nello specifico la doglianza sarebbe pure inammissibile, in quanto non individua in quale parte del Piano Programmatico sia dato rinvenire disposizioni abrogative o “criteri di modificazione della legislazione vigente”, che secondo le argomentazioni dei ricorrenti, il Piano realizzerebbe.

2.4. Illegittimità costituzionale dell’art. 64, commi 3 e 4 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 per violazione degli articoli 3, 70 e 76 Cost..

Sostengono poi gli interessati che la norma citata viola il principio di gerarchia delle fonti: infatti l’art. 64 prevede che il Piano debba contenere i criteri per la modificazione della legislazione esistente e che i regolamenti di attuazione della delegificazione, adottati in attuazione del Piano, possano avere contenuto modificativo delle disposizioni legislative vigenti, quale l’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 stante il quale è la legge che deve contenere le norme regolatrici della materia e l’indicazione delle leggi da abrogare e non un atto amministrativo, quale è il Piano. Sotto questo profilo il procedimento previsto dall’art. 64 è del tutto illogico in quanto inserisce tra legge e procedimento di delegificazione l’approvazione di un atto amministrativo che per sua natura non può che rispettare la legge, nel mentre non la rispetta e proprio laddove prevede i criteri per la delegificazione, con ciò appalesandosi la violazione degli articoli 3, 70 e 97 Cost.

La doglianza, che per alcuni aspetti finisce per coincidere con quelle contestate sopra, è infondata anch’essa.

Il Piano programmatico non realizza alcuna violazione del principio di gerarchia delle fonti; nel punto intitolato “*Accelerazione delle procedure*” laddove postula che “*per raggiungere l’obiettivo del contenimento, della razionalizzazione e della migliore qualificazione dei servizi scolastici entro tempi utili per la gestione di tutte le operazioni concernenti l’anno scolastico 2009/2010 si prevederà l’adozione di uno o più Regolamenti,*” tale postulato non è sprovvisto di copertura normativa dal momento che non è il Piano ad introdurre i Regolamenti attuativi, ma la norma da esso proprio citata e cioè l’art. 64, comma 4 della legge n. 133 del 2008, che espressamente li prevede. Si tratta dunque della semplice indicazione degli strumenti di attuazione del programma, già previsti ed individuati dal legislatore.

2.5. Ulteriore violazione dell’art. 117, comma 3 Cost.: siccome è lo stesso legislatore a qualificare il Piano e i regolamenti in questione come norme di dettaglio rientranti dunque nella competenza delle Regioni, l’art. 64, gli interessati sostengono che esso è pure illegittimo sotto questo profilo.

La censura va rigettata in base al riparto di competenze tra Stato e Regioni nella materia dell'organizzazione scolastica accuratamente individuato dalla Corte Costituzionale e sopra analizzato.

2.6. Violazione dell'art. 64 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

2.7. Violazione dell'art. 64 d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133; violazione dell'art. 4 del d.l. 1° settembre 2008, n. 137 convertito in legge 30 ottobre 2008, n. 169.

Con le due censure sopra rubricate, i ricorrenti fanno valere la illegittimità del Piano, come dovuta alla circostanza che esso disciplinerebbe da un lato l'ordinamento della Scuola d'Infanzia, mentre l'art. 64 del d.l. n. 112 del 2008 non lo prevede e dall'altro lato che esso eccederebbe la delega di cui all'art. 64 del d.l. n. 112 del 2008 nella parte in cui incide sull'ordinamento didattico della Scuola primaria, sostituendo l'organizzazione per moduli con quella del maestro unico per 24 ore settimanali, laddove la norma sul maestro unico non prevede un'estensione generalizzata della detta modalità organizzativa.

Il Piano appare meramente programmatico delle iniziative e della cd. "tempistica" attraverso i quali dovranno essere realizzate le *"Indicazioni nazionali relative alla scuola d'infanzia e alle scuole del primo ciclo di istruzione"* come stabilite dalle Tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 18 febbraio 2004, n. 59 e per la scuola primaria si limita a prevedere che ai sensi del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137 dovranno essere attivate classi con il maestro unico, restando, comunque *"aperta la possibilità di una più ampia articolazione del tempo scuola, tenuto conto della domanda delle famiglie e della dotazione organica assegnata alle scuole"*, rimanendo così smentite entrambe le censure ad una attenta lettura del documento stesso.

Tutte le censure proposte col ricorso principale avverso il Piano Programmatico vanno dunque rigettate.

3. Con un primo gruppo di motivi aggiunti i ricorrenti impugnano il decreto del Presidente della Repubblica recante il Regolamento per la riorganizzazione della rete scolastica, deducendo le censure che saranno oltre esaminate.

3.1 Violazione del giusto procedimento di legge; violazione e falsa applicazione dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Sostengono gli interessati che il regolamento impugnato è stato adottato in attuazione dell'art. 64, comma 4, lettera f bis) del d.l. n. 112/2008, che è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale in data 2 luglio 2009, n. 200, con ciò venendo meno il presupposto normativo in virtù del quale è stato adottato l'impugnato regolamento. La Corte Costituzionale ha in particolare dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4 lett. f bis) in quanto ha affermato che il settore del dimensionamento scolastico rientra in ambito di legislazione concorrente e non può formare oggetto di delegificazione. Di conseguenza è illegittimo il regolamento nella parte in cui è data attuazione ad una norma dichiarata incostituzionale.

Analogamente prospettano gli intervenienti.

La censura va respinta, in base alle osservazioni che sullo schema precedente a quello attualmente adottato ha pronunciato il Consiglio di Stato con il parere del 2 febbraio 2009.

E' vero che il detto parere non poteva tenere conto della sentenza n. 200 del 2009 pronunciata dalla Corte Costituzionale il successivo 2 luglio, ma le questioni analizzate da quell'organo consultivo e dal Giudice delle leggi sono analoghe.

Anche il Consiglio di Stato ricostruisce i rapporti tra la potestà normativa sull'istruzione in generale, di competenza dello Stato, e la potestà concorrente della Regione, sempre in materia di istruzione, negli stessi termini della Corte Costituzionale e, ovviamente, sulla base dell'art. 117 Cost.

La Sezione consultiva per gli atti normativi, poi, fa propria l'interpretazione della Corte, da questa ripresa nella sentenza n. 200 del 2009, così come basata sulla sentenza n. 13 del 2004 e rileva che, appunto proprio la Corte *“una volta attribuita l'istruzione alla competenza concorrente, il riparto previsto dall'art. 117 Cost. postula che, in tema di programmazione scolastica e di gestione amministrativa del relativo servizio, compito dello Stato sia solo quello di fissare i principi, cosicchè una eventuale disciplina di dettaglio deve cedere a seguito della sopravvenienza della relativa disciplina regionale”* (Consiglio di Stato, parere del 2 febbraio 2009).

Ora, mentre *“la determinazione dei principi non può essere rinviata ad un regolamento di delegificazione neppure predeterminando criteri cui deve attenersi la normativa secondaria”, “poiché una competenza esclusiva statale sussiste”, “vi è la possibilità astratta di adottare una normativa secondaria”*.

E *“per valutare se una normativa statale che occupi spazi spettanti alle Regioni sia invasiva delle attribuzioni regionali o, invece, costituisca applicazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, diviene elemento essenziale la previsione di forme di concertazione fra lo Stato e le Regioni interessate”*.

Sulla base di tali principi il Consiglio di Stato ha introdotto modifiche nell'articolato del Regolamento che servono a salvaguardare l'autonomia locale e delle singole istituzioni scolastiche, demandando all'intesa con la stessa la disciplina di dettaglio della materia.

Ad esempio la disposizione di cui all'art. 2, che disciplina proprio la definizione degli organici, demandandola ai dirigenti degli uffici scolastici regionali era apparsa violare *“i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale (nella citata sentenza n. 13 del 2004) proprio con riguardo alle norme statali che affidavano a tale organo – che è a capo dell'ufficio scolastico regionale, che costituisce articolazione periferica a livello regionale del Ministero dell'istruzione – il compito di distribuire, nell'ambito della Regione, il personale tra le varie istituzioni scolastiche.”*

*“La distribuzione del personale tra le varie istituzioni scolastiche”* – rileva nel prosieguo il Consiglio di Stato – *“...è compito del quale le Regioni non possono essere private”*, quindi ne ha suggerito che andava *“specificata l'efficacia suppletiva e cedevole, in attuazione del principio di continuità dell'ordinamento, nonché del servizio (sempre formulato nella sentenza n. 13) all'entrata in vigore della disciplina regionale, da emanare in attuazione dell'art. 117 della Costituzione.”* Ed ha richiesto quindi che venisse aggiunto in calce al quinto comma del detto articolo 2/d.P.R. n. 81 il periodo: *“Tale ultima disposizione resta efficace sino all'adozione di norme legislative da parte della Regione interessata, in attuazione dell'articolo 117 della*

*Costituzione*”, che risulta appunto dal testo in esame, smentendo così la censura proposta dei ricorrenti.

E numerose altre disposizioni del Regolamento sono state modificate nella stessa chiave interpretativa vista sopra, che non fa altro che riprendere i principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 13 del 2004 e da questa nuovamente applicati alla fattispecie ulteriormente sottoposta con la sentenza n. 200 del 2009, con la conseguenza che il Regolamento non appare intaccato da tale ulteriore pronuncia, per come dedotto anche dagli intervenienti.

3.2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 70 e 76 Cost.; violazione del giusto procedimento di legge; illogicità.

Secondo le prospettazioni di parte ricorrente il Regolamento impugnato, all’art. 24, esercita un potere abrogativo di norme primarie, che non gli proviene dalla legge (art. 64 L. n. 112 del 2008), ma che promana da un atto amministrativo, il Piano Programmatico di cui al 3° comma dell’art. 64 citato.

La censura è destituita di fondamento.

Il regolamento in discussione costituisce strumento di delegificazione normativa; in quanto tale è proprio adottato ai sensi dell’art. 17, comma 2 della L. 23 agosto 1988, n. 400, come richiamato dallo stesso articolo 64, al comma 4 del decreto legge n. 112 del 2008.

Nell’art. 17 citato vengono fatti rientrare sia i regolamenti di delegificazione pura e semplice sia i regolamenti delegati o autorizzati.

Ora per verificare se la censura proposta corrisponde ad una reale illegittimità del Regolamento in questione, che all’art. 24 reca un elenco di norme abrogate, è necessario verificare se per esso ricorrano i requisiti previsti dall’art. 17, comma 2 ai fini della sua adozione e cioè:

- se esso disciplina materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione;
- se vi sia stata l’autorizzazione normativa all’esercizio da parte del Governo della potestà regolamentare;
- se la norma di legge abbia dettato i criteri generali della materia e disposto l’abrogazione delle norme vigenti con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.

Anzitutto è lo stesso Consiglio di Stato a qualificare il Regolamento su cui ha pronunciato il parere citato, quale Regolamento delegato, il che però non rende assolutamente tranquilli circa la presenza o meno dei detti requisiti ora detti, posto che secondo la teorica generale delle fonti del diritto amministrativo, come noto, la figura del regolamento delegato è molto discussa sin dai tempi della legge 31 gennaio 1926, n. 100 che disciplinava la “Facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche”.

Nel rilievo che l’art. 17, comma 2 della L. n. 400 del 1988 ha recepito la linea dottrinale e giurisprudenziale per la quale è preferibile parlare di regolamenti autorizzati, piuttosto che di regolamenti delegati, quali strumenti della delegificazione è, dunque, ugualmente necessario verificare se il Regolamento impugnato rispetta i parametri della norma.

Sui primi due punti il Consiglio di Stato, nella sede del propedeutico parere già citato, ha rilevato che tale atto generale va senza dubbio a coprire settori non riservati in maniera assoluta alla legge. Che quest'ultima poi detti i criteri generali nell'ambito dei quali tale potestà normativa vada esercitata è stato sopra analizzato, escludendosi che il regolamento si frapponga fra il Piano Programmatico e la legge o che il Piano Programmatico eserciti un qualche potere abrogativo, data la sua natura di atto programmatico di stampo politico e però in cui le scelte sono state già effettuate dalla normazione di rango primario, escludendosi così che tale illegittimità si riverberi sul Regolamento in esame, per come dedotto dai ricorrenti.

Ma venendo al terzo requisito, se cioè il Regolamento possa abrogare norme di legge primaria, deve essere specificato che il detto articolo 24 elenca una serie di norme abrogate dalla data della sua entrata in vigore delle quali soltanto tre appartengono a fonti di legislazione primaria e subprimaria, mentre quelle comprese dalle lettere c) alla lettera g) sono norme secondarie che possono dunque essere abrogate dalla successiva norma secondaria, secondo i principi di successione delle leggi nel tempo.

Per quanto riguarda l'abrogazione recata alle seguenti lettere e de:

- a) l'articolo 446, comma 1 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (riguardava i posti di organico dei ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e dei ruoli provinciali degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali);
- b) l'articolo 1, comma 72 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (riguardava i poteri dei provveditori agli studi in ordine agli organici dei circoli didattici in relazione al numero degli alunni, alla consistenza delle classi ed al sostegno necessario per gli alunni disabili);
- h) l'articolo 35, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (riguardava la riconduzione delle cattedre orario inferiori alle 18 ore a tale durata),

va osservato in primo luogo che l'art. 64, comma 4 ha specificato che attraverso i detti regolamenti si può procedere anche ad una modifica delle disposizioni legislative vigenti, laddove l'impugnato articolo 24 contiene appunto, l'abrogazione di singoli articoli di norme di legge, divenute confliggenti con la disciplina da esso recata, di tal che l'effetto finale è quello di una modifica della "disposizione legislativa vigente", disposta appunto dal legislatore primario.

In secondo luogo, premesso che, costituendo il regolamento in parola un atto generale attuativo di delegificazione, il legislatore del 1988, nel disciplinare tale strumento di semplificazione normativa, ha recepito una delle due teorie in vigore al momento e cioè, rispetto a quella della delegificazione, quella della abrogazione differita, in base alla quale l'effetto abrogativo è deciso dalla legge attributiva della competenza a partire dal momento della entrata in vigore dei regolamenti da questa autorizzati, va osservato che, poiché l'art. 64, nel suo complesso ha ridisegnato le modalità e gli obiettivi da raggiungere in materia di organizzazione scolastica, gli articoli di legge abrogati, e riportati sopra, recano in ogni caso disposizioni implicitamente divenute incompatibili con il nuovo sistema escogitato dal legislatore attuale per l'organizzazione dell'istruzione e per il quale dunque il Regolamento n. 81/2009 non fa altro che dichiarare, dalla data della sua entrata in vigore, la oramai intervenuta incompatibilità normativa, con la conseguenza che anche detta censura è respinta.

3.3. e 3.4 Premettendo che la terza censura proposta con i motivi aggiunti (illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 3° e 4° del d.l. 28 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per violazione degli articoli 3, 70 e 76 Cost.) riproduce la terza proposta nel ricorso principale, merita una qualche trattazione quella proposta per quarta (Violazione del giusto procedimento di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. 64 del d.l. 28 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'art. 17, comma 25 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009)

Secondo le prospettazioni dei ricorrenti, se i regolamenti attuativi del Piano Programmatico, in base al comma 3 dell'articolo 64 devono essere adottati dopo l'adozione del Piano che deve anche superare il vaglio delle Commissioni Parlamentari, ciò non è avvenuto, tanto vero che il Governo ha ritenuto di dettare una apposita norma interpretativa proprio dell'art. 64 comma 3 del d.l. n. 112/2008 con l'art. 17, comma 25 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, laddove: *“L'articolo 64, comma 3 del decreto legge 28 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il Piano Programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso”*. E' evidente che il regolamento è stato adottato senza che fossero acquisiti i pareri delle Commissioni delle Camere sul Piano Programmatico, in violazione della procedura di legge, per come risulta dall'epigrafe del regolamento.

La censura è smentita sia dal parere del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza del 2 febbraio 2009, laddove l'Alto Consesso specificava che il procedimento di adozione del regolamento appariva rispettoso di tutti i passaggi e delle regole di competenza fissate dalla normativa generale dall'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e in particolare dall'articolo 64, commi 3 e 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 laddove *“è stato preventivamente adottato, dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il piano programmatico di cui all'art. 64, comma 3 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*.

Ma è anche smentita dalla ricostruzione degli atti e delle norme effettuata dalle sentenze di questa stessa sezione n. 7530 e n. 7532 del 24 luglio 2009, laddove nella cronistoria degli atti e delle norme che hanno portato alla adozione del Piano Programmatico si sono appunto enumerati anche i pareri resi su di esso dalle competenti Commissioni parlamentari, rispettivamente favorevole con riserva reso dalla VII Commissione della Camera in data 27 novembre 2008 e analogamente favorevole con riserva reso dalla VII Commissione del Senato in data 3 dicembre 2008.

3.5. Illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 25 del decreto legge n. 78 del 2009 convertito in L. n. 102 del 2009 per violazione degli articoli 3 e 97 Cost.

Con la censura i ricorrenti pongono in rilievo che le norme di interpretazione autentica, quale è quella riportata sopra, prevista dall'art. 17, comma 25 del d.l. n. 78 del 2009, avendo portata retroattiva, sono consentite dall'ordinamento solo ed esclusivamente se effettivamente sono norme di interpretazione e non norme modificative del precedente ordinamento e, nel caso in esame, la legge originaria era di una assoluta chiarezza nel delineare il procedimento per l'adozione dei regolamenti attuativi.

Va premesso che la norma appare gravare un contesto normativo, quello delle norme in materia di istruzione, già notevolmente appesantito da disposizioni dettate con decretazione di urgenza e da innumerevoli atti di normazione secondaria e sub secondaria, spesso di dubbia conformità alle norme di rango primario ed alla Costituzione, come posto in rilievo dal TAR in altre analoghe occasioni (questione dell'inserimento in coda nelle tre province a scelta: sentenza 27 novembre 2008, n. 10809, confermata nella sede cautelare di appello, ma seguita dal decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 convertito in legge 24 novembre 2009, n. 167 che all'articolo 1, comma 4 ter ha dettato norme interpretative dell'art. 1, comma 605 lett. c) della L. 27 dicembre 2006, n. 296; questione della modifica dei libri di testo nel quinquennio per motivi eccezionali: sentenza n. 7528 del 24 luglio 2009, non appellata, ma seguita da circolare ministeriale n. 80 del 15 settembre 2009 interpretativa di quella annullata dal TAR in parte qua), circostanza che porta il Ministero alla adozione di norme interpretative, come è questa in discussione.

Ciò premesso, in ordine alla rilevata illegittimità costituzionale della citata disposizione d'urgenza convertita in legge nell'agosto 2009, va tuttavia rilevato che i ricorrenti non chiedono la remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale, sicchè la illegittimità dedotta della detta disposizione può essere analizzata soltanto come censura che riverberi le sue conseguenze sull'atto gravato.

Ma tale ricaduta non è dato rinvenire nel caso in esame, laddove la legittimità della procedura è stata già oggetto di disamina da parte del TAR in epoca precedente anche alla presentazione dei motivi aggiunti in parola e con le sentenze sopra richiamate, (sentenze n. 7530 e n. 7532 del 24 luglio 2009), sicchè la circostanza che la norma di cui all'art. 64, comma 3 del decreto legge 28 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 vada interpretata nel senso che il Piano Programmatico è perfezionato con i pareri delle Commissioni Parlamentari competenti come da detta disposizione recata, se al 1° luglio 2009 data di emanazione del decreto legge n. 78 del 2009 poteva salvaguardare la procedura fino a quel momento svolta, alla data di pubblicazione delle sentenze del TAR, avvenuta il 24 luglio 2009 non aveva più ragione di essere, dal momento che:

- a) non aggiunge nulla alla ricostruzione effettuata dal TAR nelle menzionate sentenze che ponevano in rilievo i due pareri delle competenti Commissioni Parlamentari;
- b) e non aggiunge nulla al perfezionamento dell'atto di concerto recato dal Piano Programmatico, intervenuto con il raggiungimento dell' "in idem consensus" tra i due Ministri a settembre del 2008, come rilevato dal TAR nelle anzidette sentenze.

Di conseguenza, al di là della congruità della disposizione con il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, che dovrà essere valutata nelle sedi più opportune, la censura è proprio improcedibile, destinata com'è ad essere superata dalle sopravvenute pronunce.

3.6. Violazione dell'art. 64 del d.l. 28 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sotto un ulteriore profilo.

Sostengono i ricorrenti che il regolamento impugnato è illegittimo anche perché non costituisce puntuale attuazione del Piano Programmatico, ma si discosta dalle indicazioni del Piano in diversi punti, dal momento che dispone una diversa articolazione temporale e quantitativa delle riduzioni di organico.

La censura è smentita dalla lettura del Regolamento che all'articolo 1 detta i criteri ed i parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni autonome e che rinvia ad un decreto interministeriale adottato di concerto con il Ministero dell'economia.

E tale scansione temporale non appare in violazione di quanto disposto dal Piano Programmatico che, come più volte ripetuto, avendo natura di atto politico programmatico, necessitava gioco forza degli atti applicativi, come dal legislatore prefigurato dall'art. 64, commi 3 e 4 del decreto legge n. 112 del 2008.

4. Con ulteriore gruppo di motivi aggiunti notificati alle amministrazioni resistenti nella medesima data del 22 settembre 2009 i ricorrenti impugnano pure il d.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Le censure proposte sono le seguenti e, come specificato in narrativa, in gran parte coincidenti con quelle già analizzate e respinte nel ricorso principale e nei precedenti motivi aggiunti:

1. violazione e falsa applicazione degli articoli 70 e 76 Cost. Violazione del giusto procedimento di legge; illogicità;

2. illegittimità costituzionale dell'art. 64, 3° e 4° comma del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 per violazione degli articoli 3, 70 e 76 Cost.;

3. violazione del giusto procedimento di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. 64 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'art. 17, comma 5 del D.L. n. 78/2009 convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009;

4. illegittimità costituzionale dell'art. 17 comma 25 del D.L. 78/2009 convertito in L. n. 102 del 2009 per violazione degli articoli 3 e 97 Cost.;

6. Violazione dell'art. 64 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

4.1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 70 e 76 Cost.; violazione del giusto procedimento di legge; violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; violazione dell'art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (censura n. 5)

I ricorrenti sostengono, infatti, che il Regolamento è illegittimo laddove all'art. 1, comma 4 prevede la revisione delle "Indicazioni nazionali" recate dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, mediante regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della L. n. 400 del 1988, comma 3.

Infatti le anzidette "Indicazioni nazionali" sono contenute in un atto avente forza di legge - il d.lgs n. 59 del 2004 - per cui la delega a modificarle deve essere contenuta in una legge. Argomentano che per poter delegificare una determinata materia è necessario che vi sia un atto normativo di rango primario che fissi i criteri e l'ambito di applicazione dei decreti delegificanti, non essendo possibile che ciò accada mediante atto amministrativo, mentre, per come il Ministero ha operato, il

Regolamento prevede che un altro regolamento modifichi la legge, con un processo a cascata, che rende il Parlamento del tutto estraneo al procedimento di semplificazione normativa.

La censura non può essere condivisa.

La disposizione di cui all'art. 1, comma 4 del regolamento di cui al d.P.R. n. 89 del 2009 è stata oggetto di valutazione da parte della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, che nella prima stesura del Regolamento ha notato la superfluità, tra le altre, di alcune precisazioni recate dalla detta norma. La stesura avverso la quale gli interessati oppongono la censura è quella che ha superato il vaglio dell'Alto Consesso, adottata dopo il suo esame, a seguito del quale quell'organo consultivo ha proprio richiesto che fosse specificata la natura regolamentare dell'atto con il quale, nel prosieguo e dopo il periodo di monitoraggio da protrarsi per tre anni dall'a.s. 2009/2010, si sarebbe proceduto alla modificazione delle "Indicazioni nazionali" recate dalle Tabelle A, B, C e D del d.lgs. n. 59 del 2004.

Né il Consiglio di Stato poteva trovare alcunché da obiettare, attesa la natura di atti di delegificazione intrinseca alle disposizioni esaminate, per come sopra già rilevato in ordine al Regolamento di cui al d.P.R. n. 81 del 2009.

4.2. Con la settima doglianza (Violazione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; violazione dell'art. 4 del d.l. 1° settembre 2008, n. 137 convertito in legge 30 ottobre 2008, n. 169) gli interessati rilevano che, nell'attuare la revisione dell'ordinamento della scuola di infanzia, il Regolamento comporta un taglio di 38.912 posti dell'organico dei docenti nella scuola primaria, mentre secondo il Piano, nel triennio, la riduzione del detto organico doveva essere di 30.067 posti. Lo stesso è avvenuto per la scuola secondaria di primo grado dove i posti da tagliare erano 9.600 e 13.600 in base al nuovo modello di orario settimanale delle lezioni, mentre il Regolamento neppure questo dato rispetta prevedendo una riduzione rispettivamente di 6.285 e di 8.710 posti, disattendendo così il Piano.

Le censure sono sprovviste di un qualsiasi elemento di prova, atteso che i ricorrenti non dimostrano a quale punto del Regolamento andrebbe collegata la riduzione di organico, facendo riferimento ad elementi numerici del Piano Programmatico che da esso non si evincono e paragonandoli ad elementi numerici del Regolamento che si evincerebbero, invece, dalla relazione illustrativa, atto che, quand'anche fosse stato impugnato, e non lo è stato, non avrebbe alcuna efficacia provvedimentale, attesa la natura meramente esplicativa dei criteri recati per il nuovo assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione dal Regolamento impugnato.

5. Per le superiori considerazioni il ricorso ed entrambi i motivi aggiunti vanno respinti.

6. La novità e la delicatezza delle questioni trattate rende giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza bis definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge in ogni sua parte.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Francesco Brandileone, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/03/2010